



PROVINCIA PISTOIA

Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta

ORDINANZA

Atto. n. 345 del 20/07/2016

Oggetto: ISTITUZIONE DI LIMITE DI VELOCITÀ MASSIMO NON SUPERIORE A 40 KM/H LUNGO IL TRATTO DELLA SP26 CAMPORCIONI COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON LA SP45 CIRCONVALLAZIONE DI CHIESINA UZZANESE (KM 0+000) ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA COMUNALE DEL GALLO AL KM (KM 6+000).

L'istruttore Direttivo Tecnico Geom. Beatrice Topazzi, delegato all'emissione dell'ordinanze per la regolamentazione della circolazione lungo le strade regionali e provinciali;

Visto il verbale d'urgenza prot. n. 20403/2016 avente oggetto lavori urgenti per il ripristino della sede stradale della SP26 Camporcioni in vari tratti tra il km 0+000 e il km 6+500;

Constatato il perdurare delle condizioni di pericolo accertate con il sopracitato verbale d'urgenza;

Considerato che l'amministrazione provinciale, nelle more di appositi interventi manutentivi di messa in sicurezza della sede stradale, ha il dovere di adottare apposito provvedimento di tutela e limitazione della circolazione veicolare, con l'istituzione del limite di velocità non superiore a 40 Km/h per l'intero sviluppo della SP 26 Camporcioni e con l'apposizione di idonea segnaletica stradale ex art. 116 comma 1 lett. e) del DPR 495/1992 "*Limite massimo di Velocità*" da installare su entrambi i sensi di marcia.

Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 7 D.Lgs. 285/1992), l'ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Visti:

gli artt. 5, 6 del D.Lgs. 285/1992;

Il Decreto Legislativo n. 267/2000;

La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1993, n. 62;

La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;

ORDINA

A decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza l'istituzione del limite di velocità non superiore a 40 Km/h per l'intero sviluppo della SP 26 Camporcioni ovvero nel tratto

compreso fra l'intersezione con la SP45 Circonvallazione di Chiesina Uzzanese (Km 0+000) all'intersezione con la Via Comunale del Gallo al km (Km 6+000) e l'apposizione di idonea segnaletica stradale ex art. 116 comma 1 lett. e) del DPR 495/1992 "Limite massimo di Velocità" da installare su entrambi i sensi di marcia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS (D.lgs. n. 285/1992 e suo regolamento di esecuzione dlgs n.495/1992 e s.m.i.);

L'inizio degli effetti giuridici successivamente all'installazione della regolare segnaletica stradale;

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati dall'art.12 del N.C.D.S.

Di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al difensore civico territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.

**Sottoscritto dal Responsabile
TOPAZZI BEATRICE
con firma digitale**